

N. 57/2021 SENT.

N. 2088/2020 R.G.

N. 689/2021 CRON.

N. // REP.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LODI

Il Giudice di Pace di Lodi avv. Roberta Rosabianca Succi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **2088/2020 R.G.**
promossa dal sig. [redacted] (C.F. [redacted])
[redacted] quale legale rappresentante di [redacted] di
[redacted] . con sede a [redacted] - Via [redacted]

- ricorrente -

contro

Città Metropolitana di Milano

- opposto -

Oggetto della causa: ricorso ex art. 22 Legge 689/81 e succ. modifiche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso pervenuto in cancelleria in data 16.11.2020 a mezzo del servizio postale, il sig. [redacted] chiedeva l'annullamento, previa concessione della sospensione dell'immediata esecutività del provvedimento impugnato, del verbale di contestazione n. [redacted] - Registro [redacted] ADI VX 20000000173604 emesso dalla Città Metropolitana di

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

Milano in data 29.9.2020 e notificato il 16.10.2020 per la violazione dell'art. 142 c. 8 C.d.S. per avere superato di oltre 10 Km/h e non oltre 40 km/h la velocità consentita nel tratto di strada percorso.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduceva, tra l'altro, la mancanza di omologazione dell'apparecchio di rilevazione utilizzato.

Con provvedimento in data 25.11.2020, il Giudice di Pace rigettava l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività del provvedimento impugnato e fissava l'udienza del 20.1.2021 per la comparizione delle parti.

A detta udienza compariva il sig. **Franco Esposito** delegato del ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso; nessuno compariva per l'ente opposto che si era costituito con memoria pervenuta in cancelleria in data 4.1.2021 in cui chiedeva il rigetto del ricorso.

All'esito della discussione, il Giudice di Pace rinviava la causa al 27.1.2021 quando pronunciava sentenza con separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la tempestività del ricorso in esame: il verbale impugnato è stato notificato al ricorrente in data 16.10.2020 e l'opposizione è stata spedita con raccomandata del 10.11.2020.

Quanto al merito, si osserva quanto segue.

E' fondato il motivo con cui il ricorrente **lamenta la mancata omologazione dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità.**

L'ente opposto, infatti, ha prodotto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4671 del 28.7.2016 con cui è stata disposta l'approvazione dello strumento utilizzato nel caso

